DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1982

relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/C-30.128 — Toltecs-Dorcet)

(I testi in lingua tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(82/897/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (1), primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare gli articoli 3 e 15,

vista la denuncia presentata dal sig. Antonius Segers (in seguito «Segers») il 12 giugno 1980, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17,

dopo aver dato modo alle imprese interessate di manifestare il loro punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e a quelle del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (2),

previa consultazione del parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, formulato, conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17, in data 14 luglio 1982,

considerando quanto segue:

I. I fatti

1. L'impresa familiare P.L. Segers & Zonen è stata costituita nel 1896 nei Paesi Bassi per la lavorazione e la vendita di caffè, tè e tabacco. Solo nel 1969 l'impresa ha cominciato a produrre tabacchi lavorati, in parte per conto di terzi, con i marchi di questi ultimi, e in parte per la vendita in proprio attraverso una nuova azienda costituita nello stesso anno, la Tabaksindustrie Toltecs. Attualmente entrambe le imprese, con sede in Roosendaal, appartengono a Segers e sono da questi dirette.

Segers ha usato il marchio Toltecs Special per la prima volta nel 1969 e lo ha registrato internazionalmente per la Germania e per altri paesi. Il 31 gennaio 1973 Segers ha fatto di nuovo registrare internazionalmente il marchio Toltecs Special (riproduzione del nome e della figura più avanti nel testo) con il numero 395 536 nella classe di prodotti n. 34 (tabacco greggio e tabacchi lavorati), tra l'altro per la Germania, la Francia, l'Italia e il Benelux.

Conformemente all'accordo concluso da Segers il 16 gennaio 1975 con la BAT Cigaretten-Fabriken GmbH, il 21 gennaio 1975 quest'ultima ha ritirato l'opposizione contro la registrazione in Germania, che pertanto ha potuto essere effettuata anche in questo paese. Il marchio Toltecs Special (in prosieguo: Toltecs) è una denominazione di fantasia, che si richiama alla tribù messicana degli indiani Toltechi; negli ultimi cinque anni esso è stato utilizzato solo nei Paesi Bassi e in Germania.

Fra i tabacchi lavorati, finora Segers ha prodotto esclusivamente tabacco trinciato a taglio fino (in prosieguo: trinciato fino) di gusto leggero, medio e pesante, la cui domanda negli ultimi anni ha registrato un costante aumento. La decisione di produrre anche tabacchi da pipa dipenderà dal futuro andamento della situazione del mercato.

Dal 1978 Segers vende il suo trinciato fino quasi esclusivamente sul mercato olandese. Rispetto a quell'anno, nel 1981 le sue vendite sono raddoppiate e risultano di poco inferiori all'1 % delle vendite complessive di trinciato fino sul mercato olandese, pari, nel 1981, a 14 353 tonnellate.

Il trinciato fino (Shag) e il tabacco trinciato a taglio riccio (in prosieguo: trinciato riccio) costituiscono insieme il mercato da fumo; il primo viene impiegato essenzialmente per le sigarette arrotolate a mano, il secondo per fumare la pipa. I maggiori produttori di tabacco olandesi sono Douwe Egberts BV, Van Nelle Lassie BV, Niemeyer BV e Gruno-Von Rossem BV. I Paesi Bassi sono uno dei più importanti esportatori mondiali di tabacco da fumo.

2. La BAT Cigaretten-Fabriken GmbH, Amburgo (in seguito: BAT), una filiale del maggior produttore di sigarette del mondo, la British American Tobacco Company, Londra (fatturato 1980: circa 7,6 miliardi di sterline), si occupa della produzione e della commercializzazione di tabacchi lavorati. Il 18 dicembre 1968 essa ha depositato presso l'Ufficio tedesco dei brevetti la domanda di registrazione del marchio di fantasia Dorcet. La brevettazione è avvenuta il 15 gennaio 1970 sotto il numero 865 058 nella classe di prodotti n. 34 (tabacco greggio, tabacchi lavorati e carta da sigarette). Il marchio Dorcet non è mai stato utilizzato.

Nell'anno 1981 BAT ha riaffermato la sua posizione di secondo produttore tedesco di sigarette. L'impresa ha raggiunto, con una vendita sul mercato interno di 35,6 miliardi di sigarette, una quota di mercato del 27,4 %; il 18,1 % è andato alla sigaretta con filtro

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

HB, da due decenni la più venduta in Germania. Il fatturato complessivo della BAT è passato nel 1981 a quasi 4,2 miliardi di DM (comprese le imposte e tasse di consumo, ma esclusa l'IVA).

Nel 1981, la BAT ha continuato a sviluppare il comparto dei tabacchi da fumo, in particolare per quanto riguarda i trinciati fini chiari. Secondo fonti specializzate (1), in questo campo essa detiene, con il trinciato fino Gold Dollar, una posizione leader sul mercato (vendita: 711 000 kg). Mentre le vendite complessive di trinciati fini di tutti gli altri concorrenti sul mercato tedesco sono aumentate, rispetto all'anno precedente, del 14 %, passando a 11 700 tonnellate, la BAT ha venduto in totale 863 000 kg di trinciati fini, collocandosi così al quinto posto, con una quota di mercato di oltre il 7 % dopo Martin Brinkmann AG, Theodorus Niemeyer Holland-Tabak GmbH, Douwe Egberts Agio GmbH e Alois Pöschl GmbH & Co. KG (con quote di mercato pari, rispettivamente, al 30, 23, 18 e 7,4 % nel primo trimestre del 1982). Questi cinque offerenti di trinciati fini rappresentano oltre l'85 % del mercato tedesco, mentre il restante 15 % è suddiviso fra circa 25 altri produttori ed importatori (2).

Negli ultimi anni, sono aumentate anche le importazioni in Germania di tabacco da fumo proveniente da altri Stati membri della Comunità: mentre nel 1976 queste importazioni ammontavano a circa 2 500 tonnellate, nel 1981 esse hanno raggiunto le 5 500 tonnellate circa, provenienti per la maggior parte dai Paesi Bassi.

Negli ultimi anni è aumentato continuamente in Germania il numero dei fumatori che arrotolano personalmente le loro sigarette. Lo sviluppo favorevole del trinciato fino, al quale è dovuto principalmente l'ampliamento del mercato tedesco del tabacco da fumo, è da ricollegare da un lato alla conquista di un nuovo gruppo di acquirenti, costituito da intellettuali e studenti, e dall'altro all'aumento del prezzo di vendita al dettaglio delle sigarette preparate industrialmente, dovuto all'IVA e alle imposte sul tabacco. Sempre secondo le citate fonti specializzate (3), nel 1981 oltre 12 miliardi sono state, nella Repubblica federale di Germania, le sigarette arrotolate personalmente dai fumatori, una quantità equivalente a quasi il 10 % delle vendite delle sigarette di produzione industriale. In seguito agli aumenti dell'imposta sui tabacchi entrati in vigore il 1° giugno 1982, le industrie produttrici prevedono un nuovo incremento di detto numero, per ulteriori 1,5-2 miliardi di pezzi, dato che il loro costo è pari a circa la metà delle sigarette industriali, nonostante la forte disparità degli inasprimenti fiscali sui due prodotti (fino al 130 % per i trinciati fini, rispetto al 39 % circa per le sigarette industriali). Secondo la stessa fonte, con la crescente tendenza a prepararsi personalmente le sigarette sostituendo quelle di produzione industriale, il consumo di trinciato fino di gusto leggero dovrebbe aumentare, rispetto alle altre varietà. Attualmente, nelle vendite complessive, il trinciato fino di gusto leggero rappresenta il 37,18 % e quello di gusto medio il 33,77 %.

Nel 1980 la BAT ha venduto 61 500 kg di tabacco da pipa e nel 1981 64 400 kg. Queste quantità equivalgono a circa il 3,7 % delle vendite complessive di tabacco da pipa in Germania, che ammontano a 1 740 tonnellate. Nella vendita di tabacchi da fumo, il commercio specializzato al dettaglio svolge una funzione particolarmente importante. Secondo quanto risulta dal rendiconto di gestione della BAT per l'esercizio 1980, l'assortimento di tabacchi da fumo da essa offerto ha incontrato presso i rivenditori specializzati un eccezionale favore, contribuendo in tal modo a lusinghieri sviluppi delle vendite.

3. Il 25 luglio 1973 la BAT ha presentato opposizione, sulla base del suo marchio Dorcet, alla registrazione del marchio Toltecs. Segers, pur lasciando dichiaratamente aperta, nella lettera del 25 gennaio 1974 del suo consulente in materia di brevetti, la questione della confondibilità dei marchi Dorcet e Toltecs, nella stessa lettera ha presentato alla BAT la seguente proposta di transazione, per convincerla a rinunciare all'opposizione.

«Qualora la Sua cliente [BAT] rinunci all'opposizione, la mia cliente [Segers] si impegna in nome proprio e a nome degli eventuali aventi causa e licenziatari a limitare nella Repubblica federale di Germania l'elenco dei prodotti cui si riferisce il marchio registrato internazionalmente IR — 395 536 al "trinciato riccio" (Shag), nonché ad utilizzare il marchio denominativo e figurativo "Toltecs", dopo la concessione della protezione nella Repubblica federale di Germania, solo per il prodotto summenzionato e a non far valere alcun diritto derivante dalla registrazione e dall'uso di detto marchio nei confronti della Sua cliente, in particolare a non proporre opposizione qualora quest'ultima depositi una nuova domanda di brevettazione del proprio segno distintivo "Dorcet" o di un segno simile, escluso "Toltecs", per gli stessi prodotti o per prodotti analoghi, quali figuranti nell'elenco del marchio 865 058 o ne intraprenda l'utilizzazione nella Repubblica federale di Germania».

Sulla base di questa proposta e della successiva corrispondenza, in particolare dello scambio di lettere supplementare del 30 ottobre 1974 e 7 gennaio 1975, il 16 gennaio 1975 è stato concluso con l'apposizione della firma BAT il seguente accordo:

«*Articolo 1*

BAT è titolare del marchio tedesco n. 865 058 Dorcet.

Articolo 2

Segers è titolare del marchio registrato internazionalmente n. 395 536 (marchio denominativo e figurativo) Toltecs Special.

(1) *Die Tabak Zeitung*, del 2 luglio 1982.

(2) *Die Tabak Zeitung Dokumentation, Rauchtabak 1982* del 20 agosto 1982.

(3) *Die Tabak Zeitung* del 16 e del 23 aprile 1982.

Articolo 3

Segers si impegna a limitare per la Repubblica federale di Germania l'elenco dei prodotti cui si riferisce il marchio IR — 395 536 al «trinciato riccio» (Shag) e a utilizzare soltanto per questo prodotto specifico il marchio denominativo e figurativo Toltecs Special, una volta ottenuta la protezione nella Repubblica federale di Germania. Segers si impegna inoltre a non opporre a BAT alcun diritto derivante dalla registrazione e dall'uso del marchio Toltecs Special, anche qualora la BAT non utilizzi il proprio segno distintivo n. 865 058 Dorcet per più di cinque anni o depositi una nuova domanda di brevettazione di tale segno o di segni con esso confondibili ai sensi dell'articolo 31 della legge tedesca sui marchi, fatta eccezione per Toltecs Special.

Articolo 4

Segers si impegna inoltre a non fare pubblicità per il tabacco venduto con il marchio IR — 395 536 menzionando che esso si adatta o è particolarmente raccomandabile per la confezione di sigarette a mano. È tuttavia consentita a Segers l'utilizzazione delle denominazioni trinciato fino o shag olandese.

Articolo 5

BAT si impegna a ritirare, dopo la firma dell'accordo da parte di Segers, l'opposizione alla brevettazione del marchio IR — 395 536 e a non opporsi all'utilizzazione, nella Repubblica federale di Germania, del marchio IR — 395 536 per il trinciato riccio».

4. Benché il testo dell'accordo sia ambiguo e addirittura contraddittorio, dal momento che le denominazioni «trinciato riccio» e «Shag» non si equivalgono e, sia in Germania che nei Paesi Bassi, la prima è impiegata solo per tabacco da pipa e la seconda solo per il trinciato fino, il modo in cui le parti hanno applicato l'accordo mostra che si voleva proibire a Segers di vendere in Germania, senza il consenso della BAT, il trinciato fino sotto il marchio Toltecs.

a) Dopo un primo tentativo di esportazione nel 1973, che si concretò nella vendita in Germania di 5 500 kg di trinciato fino Toltecs, nel gennaio 1977 Segers riprese le vendite di questo prodotto tramite un distributore esclusivo, l'importatore Müller-Broders. In precedenza, con lettera del 12 luglio 1976, la BAT aveva comunicato a questo importatore che essa si sarebbe per il momento astenuta dal far valere, in caso di utilizzazione da parte sua della denominazione Toltecs per il trinciato fino, il diritto di vietare l'uso di tale segno, spettantele in forza dell'accordo stipulato il 16 gennaio 1975 con Segers. Nel 1977 furono importati, tramite la ditta Müller-Broders 17 302 kg di trinciato fino Toltecs.

b) Nel corso del 1978 sorsero difficoltà tra Segers e Müllers-Broders, apparentemente dovute all'insufficiente promozione delle vendite da parte di quest'ultimo. Allorché si giunse all'interruzione del rapporto d'affari, la BAT ribadì a Segers, con lettera del 23 agosto 1978, il suo punto di vista secondo il quale ai sensi dell'accordo, con il marchio Toltecs era consentito di vendere soltanto trinciato riccio e non anche trinciato fino. Essa precisò che aveva autorizzato la ditta Müller-Broders ad utilizzare detto marchio per il trinciato fino e chiese a Segers di indicarle il suo eventuale nuovo importatore. Allorché Segers — dopo una breve collaborazione con il successore di Müller-Broders, l'impresa Peter Grassmann GmbH di Amburgo peraltro estintasi poco tempo dopo — chiese alla BAT il consenso sulla designazione della Planta GmbH & Co. di Berlino quale nuovo distributore, la BAT si dichiarò disposta ad estendere l'accordo anche al trinciato fino. Essa pose però l'ulteriore condizione che Segers acquistasse le scorte rimanenti dei tabacchi Toltecs in giacenza presso la Peter Grassmann GmbH. Non avendo Segers aderito alla richiesta, la BAT, con lettera del 14 dicembre 1979, dichiarò che si sarebbe opposta all'ulteriore vendita da parte di terzi del trinciato fino Toltecs sul mercato tedesco e di avere inviato copia della lettera alla Planta GmbH & Co. Quest'ultima, in considerazione delle divergenze tra Segers e la BAT, interruppe le trattative per l'assunzione della vendita in Germania del trinciato fino Toltecs. In risposta ad una lettera del rappresentante di Segers in data 21 maggio 1980, con la quale quest'ultimo invitava ad annullare l'accordo, la BAT ripeteva l'offerta di estendere il contratto al trinciato fino, qualora Segers avesse acquistato le giacenze rimanenti presso la Peter Grassmann GmbH.

In seguito alla controversia con la BAT, Segers ha interrotto dal 1978 le sue esportazioni in Germania di trinciato fino Toltecs (agli inizi di quell'anno furono ancora venduti 3 750 kg sul mercato tedesco). Negli ultimi tempi Segers ha cercato di vendere il suo trinciato fino in Germania con il nuovo marchio Wigwam, peraltro con successi molto scarsi (vendite nel 1981: 400 kg).

5. In risposta alla richiesta di informazione della Commissione e agli addebiti da essa comunicatile, la BAT ha dichiarato quanto segue, per iscritto e nell'audizione orale del 1° aprile 1982:

a) Nell'accordo di «delimitazione» delle modalità d'uso del marchio, concluso con Segers, non è possibile riscontrare una violazione degli articoli 85 e 86, dal momento che esso si limita a riprodurre il diritto nazionale dei marchi, in base al quale soltanto è dato valutare un eventuale pericolo di confusione. La preminenza del diritto nazionale dei marchi in materia di pericolo di confusione è stata confermata dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 22 giugno 1976 nella causa 119/75 «Terrapin/Terranova» (1), nella quale la Corte ha affermato che è compa-

(1) Raccolta 1976, pag. 1039.

tibile con le disposizioni del trattato CEE sulla libera circolazione delle merci il fatto che un'impresa avente sede in uno Stato membro si opponga, in forza di un diritto al marchio o alla ditta tutelato dalle norme di tale Stato, all'importazione di merci di un'impresa avente sede in un altro Stato membro, legittimamente recanti, secondo le norme di questo Stato, una denominazione idonea a creare confusione con il marchio o la ditta della prima impresa.

Tra la BAT e Segers non esiste alcun vincolo di subordinazione, giuridico o economico. I relativi marchi «Dorcet» e «Toltecs» sono stati costituiti in modo reciprocamente indipendente; essi hanno un suono analogo, ciò che secondo l'ampia nozione di confondibilità nel diritto dei marchi tedesco basta per l'ammissione del pericolo di confusione. La somiglianza dell'effetto fonetico dei due marchi risulta dal fatto che l'ordine delle vocali è lo stesso, le consonanti sono «di carattere uguale» e le ultime tre lettere «cet» e «tec» sono semplicemente invertite. Gli obblighi imposti a Segers rimarrebbero pertanto entro i limiti del diritto di esclusiva del titolare del marchio anteriore Dorcet. Del resto non è nemmeno necessario occuparsi della questione del rischio di confusione, poiché tutti gli interessati partono dal presupposto della confondibilità dei due segni. Anche Segers sarebbe di quest'avviso, come risulta dal fatto che l'iniziativa per la conclusione dell'accordo è partita dallo stesso Segers nella già menzionata lettera del 25 gennaio 1974.

Infine, l'accordo esistente tra le due imprese aumenta la concorrenza. Senza quest'accordo Segers non sarebbe forse mai entrato sul mercato tedesco, o perlomeno sarebbe sorta una controversia giuridica di lunga durata, che la BAT, non fosse altro che per le sue disponibilità finanziarie, avrebbe potuto affrontare meglio di una piccola impresa che faceva la sua prima comparsa sul mercato, come appunto Segers.

b) A prescindere dalle suddette osservazioni di principio sulla problematica degli accordi di delimitazione delle modalità di uso del marchio, da un'interpretazione obiettiva dell'accordo in esame risulta che quest'ultimo non consiste nella proibizione generale della vendita del trinciato fino Toltecs, bensì solo nell'obbligo, imposto a Segers nell'articolo 4, di non fare pubblicità menzionando il fatto che tale prodotto è adatto alla confezione di sigarette a mano. Se è vero che l'accordo nell'articolo 3 equipara erroneamente il trinciato riccio allo Shag — del resto questa formula deve esser fatta risalire alla lettera del consulente di Segers — in virtù dell'articolo 4, l'accordo stesso deve tuttavia riferirsi al trinciato fino poiché non è possibile arrotolare sigarette con il tabacco da pipa. Inoltre, l'articolo 4 permette a Segers l'utilizzazione della denominazione trinciato fino, già in forza delle indicazioni che devono figurare sulla marca-contrassegno in base alle disposizioni di diritto tributario.

In realtà, all'atto della conclusione dell'accordo non sussistevano dubbi tra le parti che l'accordo dava a Segers il diritto di utilizzare il marchio Toltecs per il trinciato fino. Ma in seguito — in occasione della controversia tra Segers e Müller-Broders e solo per aiutare quest'ultima impresa a far valere i suoi diritti, date le buone relazioni commerciali di lunga data — i rappresentanti della BAT avrebbero consapevolmente sostenuto il falso punto di vista secondo il quale l'accordo conterrebbe un divieto di vendita del trinciato fino Toltecs. Con sorpresa di tutti, Segers non invocò allora i diritti notevolmente più ampi che gli conferiva il contratto. Tuttavia, da questa effettiva applicazione posteriore dell'accordo non può desumersi un differente contenuto ai fini dell'applicazione dell'articolo 85.

c) La BAT non ha mai utilizzato il marchio Dorcet. A suo parere, la questione dell'utilizzazione di tale marchio non è comunque rilevante, poiché il denunciante stesso, Segers, ha rinunciato a sollevare l'eccezione di decadenza per mancata utilizzazione. Inoltre, l'accordo non contiene una clausola generale di non contestazione, che impedisca a Segers di ottenere la cancellazione del marchio Dorcet per mancata utilizzazione. Nonostante talune incongruenze, il testo dell'accordo deve essere interpretato nel senso che sono vietate, a prescindere da un'eventuale mancata utilizzazione, solo quelle contestazioni che si fonderebbero sulla posizione giuridica acquisita con la registrazione e l'utilizzazione del marchio Toltecs. Si può pensare a tutta una serie di casi nei quali questo divieto potrebbe avere rilevanza pratica, per esempio, in caso di perdita di priorità del marchio Dorcet in seguito all'eventuale inizio della sua utilizzazione dopo il decorso del termine di decadenza di cinque anni previsto dalla legge tedesca o al deposito di una nuova domanda di brevettazione come marchio di tale segno o di segni con esso confondibili.

d) Del resto, la formulazione contestata dalla Commissione, vale a dire il ritiro dell'opposizione alla brevettazione del segno depositato e la clausola di non contestazione, cioè la rinuncia a procedere contro il marchio anteriore anche decorso il termine di decadenza dei cinque anni, non sarebbe pratica corrente soltanto in seno alla BAT, ma sarebbe diffusa almeno nell'industria tedesca degli articoli di marca. Presso le imprese più importanti tale formulazione figurerebbe addirittura nelle stampanti automatiche degli uffici marchi e brevetti.

e) Nella fattispecie non può configurarsi una violazione deliberata dell'articolo 85, paragrafo 1, non fosse altro per il fatto che nell'unico precedente rilevante, il caso «Penneys», la decisione 78/193/CEE della Commissione (1) è intervenuta solo il 23

(1) GU n. L 60 del 2. 3. 1978, pag. 19.

dicembre 1977 e la sua pubblicazione il 2 marzo 1978. E anche qualora vi fosse stata violazione dell'articolo 85, paragrafo 1, nella conclusione dell'accordo del 16 gennaio 1975, essa sarebbe comunque caduta in prescrizione allo scadere del quinto anno.

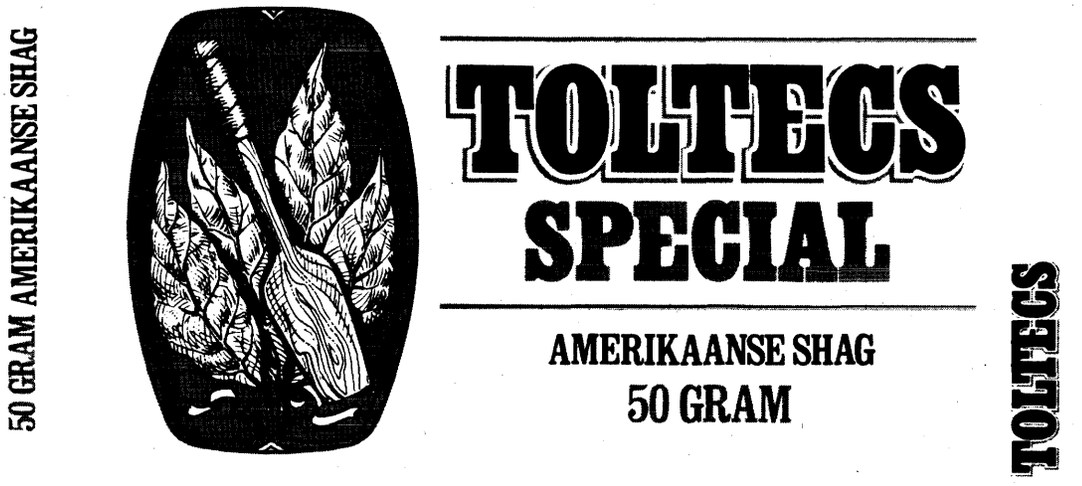
f) Qualunque sia stato il contenuto preciso dell'accordo, la BAT non tiene più alla sua continuazione ed è pronta a porvi fine immediatamente.

6. I due marchi oggetto dell'accordo si presentano come segue:

a) Riproduzione secondo la registrazione n. 865 058 del 15 gennaio 1970:

DORCET

b) Riproduzione della confezione utilizzata da Segers:



c) Riproduzione del marchio IR — 395 536 di Segers:



II. **Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE**

1. A norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

2. L'accordo fra Segers e la BAT è un accordo tra imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

3. L'accordo contiene clausole che hanno per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune.

A. Secondo l'articolo 3, prima parte di frase, l'articolo 4 e l'articolo 5 dell'accordo, come sono stati applicati dalle parti fin dall'inizio, Segers non può, senza autorizzazione dalla BAT, importare e commercializzare in Germania trinciato fino sotto il marchio Toltecs.

a) Tale accordo esclude Segers dal mercato tedesco del trinciato fino o almeno ne limita la libertà di concorrenza, in quanto la vendita di tale merce può avvenire soltanto attraverso gli importatori graditi alla BAT o dopo aver soddisfatto ulteriori condizioni da questa fissate, come ad esempio il ritiro delle rimanenze di tabacco Toltecs presso l'impresa Peter Grassmann GmbH. L'accordo ha quindi per oggetto una restrizione della concorrenza secondo l'articolo 85, paragrafo 1.

Contro queste constatazioni inadeguata appare la tesi sostenuta della BAT che l'accordo del 16 gennaio 1975 configura, secondo un'interpretazione oggettiva, unicamente una limitazione della libertà di Segers in materia di pubblicità, e che dalla falsa posizione giuridica assunta in un secondo tempo dalla BAT non può desumersi un differente contenuto dell'accordo, che abbia ulteriormente limitato la libertà imprenditoriale di Segers.

In ragione di questa posizione assunta dalla BAT già nel 1976 quando Müller-Broders intraprese la distribuzione del trinciato fino Toltecs, e che si ricollegava direttamente alla formulazione oggettivamente ambigua del testo del contratto, Segers è stato obbligato a comportarsi come se l'accordo contenesse realmente il divieto di vendita rivendicato dalla BAT. Di conseguenza, Segers ha dovuto interrompere la vendita del proprio trinciato fino in Germania, non volendo sottostare alle condizioni della BAT o correre il rischio di essere coinvolto in un processo costoso, finanziariamente insostenibile, contro una impresa economicamente forte come la BAT.

Anche se in futuro il contratto dovesse essere applicato solo nel senso che la BAT cerca ora di attribuirgli, e cioè che l'unico obbligo imposto a Segers consisterebbe nel non fare pubblicità alla idoneità del suo trinciato fino Toltecs alla confezione a mano delle sigarette, si tratterebbe pur sempre di una limitazione della libertà di Segers nell'utilizzazione di un importante parametro della concorrenza, limitazione che ricade nel divieto dell'articolo 85.

b) L'accordo ha come effetto, inoltre, una restrizione della concorrenza fra la BAT e le imprese terze. Segers non è l'unica impresa ad essere esclusa, con il suo prodotto, da una distribuzione regolare in Germania, bensì le distorsioni di concorrenza interessano anche imprese commerciali indipendenti che intendano offrire in Germania il prodotto munito del marchio Toltecs. Questo è il caso, in particolare, dell'impresa Planta GmbH und Co. di Berlino, che la BAT ha indotto a rinunciare alla distribuzione del trinciato fino Toltecs adducendo il proprio accordo con Segers e il pericolo di confusione fra i marchi Dorcet e Toltecs.

c) Non è possibile opporre all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, il fatto che gli effetti restrittivi dell'accordo potrebbero essere ottenuti anche attraverso l'esercizio unilaterale da parte della BAT dei diritti sul marchio Dorcet e che quindi non ci sarebbe rapporto di causalità fra accordo e ostacolo alla concorrenza.

Con la sentenza «Terrapin/Terranova» la Corte di giustizia ha chiarito che, allo stato attuale del diritto comunitario, il diritto del titolare del marchio all'inibizione dell'uso da parte di terzi può, nonostante l'effetto restrittivo sulla concorrenza, essere legittimamente esercitato contro l'importazione di merci contrassegnata da un marchio compatibile, a condizione che i rispettivi diritti siano sorti i modo reciprocamente indipendente e non appartengano a imprese collegate fra loro.

La BAT parte dal presupposto che tale principio, che vale per il diritto di esclusiva esistente in virtù della legge, dovrebbe applicarsi anche ad un accordo che in parte rafforza tale diritto e in parte ne dispone la rinuncia a favore dell'altro contraente. La BAT si sarebbe riservata soltanto il diritto, che comunque le spetta, di

opporsi in determinati casi all'importazione in Germania, dove possiede un marchio anteriore, del trinciato fino munito del marchio Toltecs. Con l'accordo in questione, Segers avrebbe ottenuto solo vantaggi, in quanto esso ha comunque reso possibile una certa utilizzazione del marchio Toltecs in Germania; in definitiva, l'accordo avrebbe allargato la concorrenza. Se tale concezione è fondamentalmente corretta nei suoi presupposti, essa non può tuttavia, per ragioni di fatto, trovare applicazione nella fattispecie.

d) Le restrizioni imposte all'uso di un marchio più recente, nei casi in cui le merci sono affini e sussiste un rischio serio di confusione, e nei quali quindi il proprietario del marchio anteriore è con tutta probabilità in grado di impedire la registrazione e l'uso del marchio più recente, non costituiscono, allo stato attuale del diritto comunitario, restrizioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, perché il diritto all'inibizione dell'uso è inerente all'essenza del marchio anteriore, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia.

e) Tuttavia, quanto maggiore è la diversità dei prodotti o minore il pericolo di confusione, tanto più gli accordi debbono corrispondere all'obiettivo fondamentale dell'unità del mercato comune; le parti debbono quindi scegliere fra le possibili soluzioni di un conflitto quella che limiti meno l'uso di entrambi i marchi in tutto il mercato comune. A tale riguardo potrà trattarsi di un accordo in forza del quale il marchio controverso può essere utilizzato solo in una determinata presentazione (colore, caratteri grafici, aggiunta della denominazione sociale, ecc.) o, eventualmente, solo per determinate merci.

La Commissione riconosce che in questi casi esiste nei rispettivi diritti nazionali, nonché per le parti, un certo margine di valutazione, che va tenuto presente anche in sede di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.

f) Nel caso di specie però, la Commissione, esaminando l'accordo sulla base dell'articolo 85, non ha potuto riscontrare alcun serio pericolo di confusione fra il marchio denominativo Dorcet e il marchio denominativo e figurativo Toltecs. Un pericolo di confusione ottica o fonetica non sussiste neppure se, facendo astrazione dagli elementi figurativi, registrati e utilizzati da Segers (una paletta di legno su quattro foglie di tabacco all'interno di una cornice particolarmente elaborata su sfondo oro), si confrontano fra loro le parole Dorcet e Toltecs. Irrilevante appare a tale riguardo l'affermazione della BAT secondo cui i due marchi avrebbero suono simile e sarebbero pertanto confondibili.

Contrariamente al parere della BAT, la decisione sull'esistenza o meno di pericolo non dipende unicamente dalla valutazione sulla base del diritto nazionale dei marchi. Come ha affermato la Corte di giustizia nella citata sentenza «Terrapin/Terranova», siffatta valutazione può richiedere l'applicazione del diritto comunitario, cioè delle norme sulla libera circolazione delle merci e sulla libera concorrenza. Quanto più la valutazione nazionale amplia l'ambito di protezione del marchio Dorcet, tanto più essa restringe l'importazione in Germania delle merci recanti il marchio Toltecs.

B. Ai termini dell'articolo 3, secondo inciso di frase, dell'accordo, Segers si impegna a non opporre alla BAT alcun diritto derivante dalla registrazione e dall'uso del marchio Toltecs, anche qualora la BAT non utilizzi per più di cinque anni il proprio segno distintivo Dorcet o depositi una nuova domanda di brevettazione di tale segno o di segni con esso confondibili ai sensi dell'articolo 31 della legge tedesca sui marchi, fatta eccezione per Toltecs Special.

a) La BAT ha in un primo tempo, con lettera del 9 settembre 1980, sostenuto dinanzi alla Commissione che tale clausola comporta per Segers l'obbligo, di larga portata e giuridicamente ammissibile, di rinunciare ad ogni contestazione del marchio Dorcet, anche dopo che siano decorsi cinque anni. Dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti da parte della Commissione, la BAT ha modificato la propria posizione nel senso che tale clausola non impedirebbe a Segers di agire in giudizio per ottenere la cancellazione del marchio Dorcet per mancata utilizzazione.

b) Ma anche se ci si basa su questo nuovo punto di vista della BAT resta sempre il fatto che la clausola in questione è posta a garanzia di un accordo limitativo della concorrenza (vedi supra II, 3 A) e ricade nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1. Essa priva Segers della possibilità, in caso di cancellazione del marchio Dorcet per mancata utilizzazione, di far valere senza restrizioni nei confronti della BAT, i suoi diritti sul marchio Toltecs nel frattempo acquisiti. Tale clausola limita inoltre i diritti di Segers anche nel caso in cui, in seguito ad un eventuale inizio dell'utilizzazione del marchio Dorcet solo dopo lo scadere del termine di decadenza o al deposito di una nuova domanda di

registrazione di tale segno come marchio da parte della BAT, si verifichi la perdita di priorità di Dorcet rispetto a Toltecs. In virtù di tale clausola Segers non può far valere la priorità del proprio marchio Toltecs rispetto al marchio Dorcet nell'ipotesi in cui quest'ultimo venga successivamente utilizzato o faccia oggetto di una nuova domanda di brevettazione. Segers deve pertanto rinunciare ad un mezzo di difesa che rispetto alla contestazione del pericolo di confusione è senz'altro più facilmente esperibile. In definitiva viene impedito a Segers di liberarsi di una restrizione contrattuale alla registrazione e all'utilizzazione del proprio marchio Toltecs, e pertanto di eliminare un ostacolo alla propria attività economica in Germania.

Combinandosi con le pattuite limitazioni della registrazione e dell'utilizzazione del marchio Toltecs, la clausola di non contestazione ha per oggetto di impedire definitivamente una legittima espansione della sfera d'applicazione di tale marchio, rafforzando in tal modo l'ambito della tutela brevettuale della BAT.

Contrariamente al parere espresso nella lettera precitata della BAT del 9 settembre 1980, la rinuncia in via contrattuale di Segers ad impugnare il marchio Dorcet per mancata utilizzazione è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 85. L'interesse prevalente della collettività alla radiazione dei marchi non utilizzati o altrimenti impugnabili richiede che né a Segers né a qualunque terzo venga impedito di agire in giudizio per ottenere tale radiazione con tutte le conseguenze che ne risultano.

c) L'obiezione della BAT secondo cui l'onere di utilizzazione previsto ad esempio in Germania dalla legge del 4 dicembre 1967 [1], non costituisce ancora un istituto del diritto comunitario, in quanto esso figura solo nella proposta di regolamento del Consiglio sul marchio comunitario ed è sconosciuto nel diritto danese, è irrilevante per motivi di fatto. L'obiettivo dell' onere di utilizzazione consiste nell'ovviare al problema della saturazione del registro dei marchi provocata da marchi «di riserva» non utilizzati, al fine di facilitare la registrazione di nuovi marchi per nuovi prodotti e agevolare l'accesso al mercato di questi ultimi. Ciò si basa sulla constatazione che nel caso di marchi denominativi le possibilità di combinazione delle lettere dell'alfabeto sono matematicamente limitate, e che inoltre solo una parte di tali possibilità di combinazione dà luogo a sillabe pronunciabili. A causa del mantenimento illimitato di marchi di riserva inutilizzati si era verificato che in molti paesi, fra cui vari Stati membri, non erano più disponibili nuovi marchi composti di lettere. All'interno della Comunità questo vale in particolare per la Francia con 301 711 marchi registrati, per la Germania con 285 317 e per il Regno Unito con 244 100. In Danimarca esistono invece solo 86 753 marchi registrati [2].

Di conseguenza, per motivi di fatto, gli accordi che rendono più difficile la registrazione e l'utilizzazione di nuovi marchi in uno Stato membro nel quale il numero dei marchi è elevato costituiscono violazioni più gravi dell'articolo 85 che non negli Stati membri in cui il numero totale dei marchi è piccolo.

4. Le clausole summenzionate dell'accordo sono anche tali da ostacolare il commercio fra Stati membri. Esse impediscono la libera esportazione ed importazione dei prodotti oggetto del contratto dai Paesi Bassi verso la Germania, introducendo barriere artificiose agli scambi, tali da mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi di un mercato unico.

Le limitazioni della concorrenza e i loro effetti diretti sul commercio tra Stati membri sono anche sensibili. La Commissione già nella sua decisione 75/297/CEE Sirdar/Phildar [3] ha osservato che il passaggio da un marchio utilizzato ad un altro, considerate la perdita dell'effetto pubblicitario del marchio che ne consegue ed altre difficoltà oggettive, è perlomeno problematico, quando non economicamente impossibile. Nella fattispecie, il marchio Toltecs è stato utilizzato da alcuni anni e sotto tale marchio nel 1977 è stato esportato verso la Germania quasi un terzo della produzione di tabacco di Segers. Da allora tale produzione è cresciuta sensibilmente, mentre invece si sono praticamente ridotte a zero, a partire dal 1978, in seguito alla messa in applicazione dell'accordo da parte della BAT, le esportazioni di Segers in Germania, nonostante il continuo aumento della richiesta di trinciato fino olandese in tale paese.

Data la struttura del mercato del tabacco in Germania, che è dominato da poche grandi imprese, gli ostacoli frapposti ad un fornitore, anche se di piccole dimensioni, di un altro Stato membro sono particolarmente gravi. Nella fattispecie questa circostanza è aggravata dal fatto che accordi simili vengono stipulati dalla BAT in gran numero.

III. Inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE

A norma dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichia-

(1) *Bundesgesetzblatt* 1967 I, pag. 853.

(2) *Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Statistique de propriété industrielle,* 1980, pag. 30.

(3) GU n. L 125 del 16. 5. 1975, pag. 27.

rate inapplicabili ad un accordo che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

1. L'accordo non è stato notificato alla Commissione e quindi già per ragioni formali non può essere concessa un'esenzione.

2. L'accordo non ricade neppure nella sfera di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, punto 2, lettera b), del regolamento n. 17.

a) In qunto titolare del marchio Toltecs, Segers non è né acquirente, né utilizzatore di un marchio della BAT.

b) Segers non può neppure essere equiparato ad un acquirente o ad un utilizzatore ai sensi del suddetto articolo poiché per l'acquisto e l'utilizzazione del marchio Toltecs non era necessario il consenso della BAT, data la mancanza di un serio pericolo di confusione fra i due marchi.

c) Inoltre, le restrizioni di concorrenza constatate più sopra (II, 3 A, a), vale a dire:

— la distribuzione esclusivamente tramite importatori graditi alla BAT, e

— il ritiro delle giacenze presso l'impresa Peter Grassmann GmbH

non costituiscono limitazioni all'esercizio di un marchio concesso in licenza.

3. La Commissione fa notare, a titolo cautelare, che gli accordi che contengono restrizioni della concorrenza che vanno oltre il margine di valutazione sopra indicato del diritto nazionale e delle parti (vedi sopra II, 3, A e) e che quindi rientrano nell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere esentati in forza dell'articolo 85, paragrafo 3, se soddisfano le condizioni stabilite in tale norma. Nel caso di specie, non è dato vedere come l'accordo contribuisca al miglioramento della produzione e della distribuzione, in quanto esso ha per oggetto e per effetto di impedire la commercializzazione in Germania del trinciato fino sotto il marchio Toltecs o di sottoporla a delle condizioni restrittive. Inoltre, non si vede per quale motivo si debba nascondere ai consumatori tedeschi il fatto, rispondente a verità, che il trinciato fino Toltecs è indicato per l'arrotolamento delle sigarette. L'accordo quindi non comporta alcun utile per gli utilizzatori. Esso impone inoltre alle imprese partecipanti obblighi che non sono indispensabili ai sensi della terza condizione dell'articolo 85, paragrafo 3. Anche se lo scopo della clausola di non contestazione fosse di eliminare il più remoto pericolo di confusione, questo fatto non potrebbe giustificare che Segers rinunci ai propri diritti anche per l'ipotesi che la BAT non utilizzi il proprio marchio Dorcet per più di cinque anni.

4. L'articolo 85, paragrafo 3, non è pertanto applicabile all'accordo.

IV. Applicabilità dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17

1. *Articolo 3*

Dalle suesposte considerazioni risulta che le imprese partecipanti hanno commesso un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85. A norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17 esse devono essere obbligate a porre fine senza indugio all'infrazione constatata abrogando le clausole restrittive della concorrenza contenute nell'accordo. La BAT deve anche astenersi dal sostituire tali restrizioni con pressioni economiche su Segers o sugli importatori, allo scopo di impedire od ostacolare l'importazione e la commercializzazione in Germania di tabacco Toltecs.

2. *Articolo 15, paragrafo 2*

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione può infliggere ammende varianti da mille a un milione di unità di conto con facoltà di aumentare tale importo fino al 10 % del fatturato realizzato nell'esercizio precedente da ciascuna delle imprese che abbiano partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE.

Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.

a) In merito all'obbligo assunto da Segers di non commercializzare nella Repubblica federale di Germania trinciato fino con il marchio Toltecs, la Commissione si astiene dall'infliggere un'ammenda, per quanto si sia già più volte espressa contro le limitazioni territoriali stabilite in base a dei pretesi accordi di delimitazione delle modalità di uso del marchio [vedi ad esempio le decisioni 75/297/CEE «Sirdar-Phildar» e 78/193/CEE «Penneys», nonché i casi Persil (1) e Bayer/Tanabe (2)]. Essa ritiene sufficiente ribadire ancora una volta la propria posizione, rilevando (vedi punto IV.1) l'esistenza di un'infrazione dell'articolo 85, paragrafo 1.

(1) Settima relazione sulla politica della concorrenza, nn. 138-140.

(2) Ottava relazione sulla politica della concorrenza, nn. 125-127.

b) Appare invece opportuno infliggere alla BAT un'ammenda per l'estensione della clausola di non contestazione al caso della mancata utilizzazione del merchio Dorcet per un periodo superiore a cinque anni.

Dopo l'introduzione nella Repubblica federale di Germania dell'onere di utilizzazione con la legge del 4 dicembre 1967 la BAT era perfettamente al corrente del fatto che l'accordo che vietava a Segers di far valere i diritti nel frattempo aquisiti sul suo marchio, anche nel caso di mancato uso del marchio Dorcet da parte della BAT per più di cinque anni, era contrario allo spirito di tali disposizioni legislative miranti ad eliminare dal registro dei marchi quelli non utilizzati e a creare delle facilitazioni di accesso per nuovi richiedenti.

A tal riguardo, riveste un carattere particolarmente grave il fatto che il marchio Dorcet sia stato registrato il 15 gennaio 1970 e che la BAT abbia firmato l'accordo il 16 gennaio 1975, cioè il giorno successivo a quello in cui era scaduto il termine di decadenza di cinque anni previsto dalla legge tedesca. La BAT era perfettamente consapevole di assicurarsi in tal modo, per contratto, una posizione giuridica insostenibile per legge.

Anche sotto il profilo del diritto comunitario la BAT ha agito intenzionalmente: nella sua decisione 78/193/CEE del 23 dicembre 1977 (Penneys), la Commissione ha sollevato delle obiezioni contro una clausola di non-contestazione del marchio in quanto gli effetti di tale clausola si protraevano per un periodo superiore a cinque anni. Tale decisione, pubblicata il 2 marzo 1978 e riprodotta nelle principali riviste giuridiche specializzate, non può essere sfuggita all'attenzione della BAT, quale fabbricante di articoli di marca. Infine, il 21 maggio 1980 la BAT era stata avvertita per iscritto dall'avvocato olandese di Segers della incompatibilità dell'accordo con il diritto comunitario; malgrado ciò, la BAT si è attenuta all'accordo fino all'audizione del 1° aprile 1982 benché non abbia mai fatto uso del marchio Dorcet.

Nel determinare l'ammontare dell'ammenda, la Commissione tiene conto del fatto che, da un lato, l'ammenda concerne unicamente la clausola di non contestazione, nella misura in cui tale clausola è estesa al caso della mancata utilizzazione del marchio Dorcet per un periodo superiore a cinque anni, e che, dall'altro, la presente decisione è la prima in materia di diritti di proprietà industriale in cui essa infligge un'ammenda.

La Commissione rinuncia invece ad infliggere un'ammenda a Segers, pur avendo questi del pari commesso un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1. Segers è un piccolo imprenditore olandese che all'inizio della controversia con la BAT non era sufficientemente informato sul diritto tedesco e quello comunitario. Questa inesperienza giuridica si è inoltre palesata nel corso della controversia con la BAT, quando Segers ha permesso che una formulazione del testo dell'accordo manifestamente contraddittorio venisse fatta valere contro di sé.

V. L'eccezione di prescrizione

L'infrazione constatata non è caduta in prescrizione. Nel caso di infrazioni, come quella presente, che si contraddistinguono per la loro durata, la prescrizione non comincia a decorrere dal giorno della conclusione dell'accordo, bensì dal giorno della sua cessazione e ciò in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea [1].

Ancora nella lettera del 9 settembre 1980 la BAT ha invocato dinanzi alla Commissione l'esistenza della clausola di non contestazione. Nel presente caso, non può assumersi, quale momento della cessazione dell'infrazione una data anteriore al 1° aprile 1982, giorno in cui la BAT ha dichiarato, nell'audizione orale, che essa non teneva più alla continuazione dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contenuto e l'applicazione dell'accordo del 16 gennaio 1975, stipulato dalle imprese di cui all'articolo 5, costituiscono infrazioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea nella misura in cui:

1. Segers è obbligato o ad astenersi dal distribuire nella Repubblica federale di Germania trinciato fino con il marchio Toltecs Special (IR — 395 536) o ad effettuare tale distribuzione unicamente tramite importatori graditi alla BAT o sottostando ad altre condizioni;
2. Segers è obbligato a non opporre alla BAT alcun diritto derivante dalla registrazione e dall'uso del marchio Toltecs Special, anche qualora la BAT non utilizzi per più di cinque anni il proprio segno distintivo Dorcet o depositi una nuova domanda di brevettazione di tale segno o di segni con esso confondibili ai sensi dell'articolo 31 della legge tedesca sui marchi, fatta eccezione per Toltecs Special.

Articolo 2

Le imprese indicate nell'articolo 5 della presente decisione devono porre termine senza indugio alle infrazioni precisate nell'articolo 1. La BAT deve in particolare astenersi dall'esercitare nei confronti di Segers o

[1] GU n. L 319 del 29. 11. 1974, pag. 1.

di importatori qualsiasi pressione economica diretta ad impedire od ostacolare l'importazione e la commercializzazione dei tabacchi Toltecs nella Repubblica federale di Germania.

Articolo 3

All'impresa BAT Cigaretten-Fabriken GmbH è inflitta un'ammenda di 50 000 (cinquantamila) ECU, pari a 115 635 DM, per l'infrazione constatata all'articolo 1, punto 2, in quanto la clausola di non contestazione è estesa al caso della mancata utilizzazione del marchio Dorcet per un periodo superiore a cinque anni.

Articolo 4

L'ammenda di cui all'articolo 3 deve essere versata entro tre mesi a decorrere dal giorno della notificazione della presente decisione, sul seguente conto bancario intestato alla Commissione della CEE:

Bankhaus Sal. Oppenheimer
D-5000 Köln
Konto Nr. 260/00/64910

Articolo 5

Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione:

1. BAT Cigaretten-Fabriken GmbH
 Alsterufer 4
 D-2000 Hamburg 36
 (Repubblica federale di Germania)

2. Antonius Segers
 Raadhuisstraat 41
 NL-4701 PL Rosendaal
 (Paesi Bassi)

La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 192 del trattato CEE.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1982.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Membro della Commissione